

ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

(Nominato con Decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/DPN/976 del 31/05/2007)

NUM. 2 DEL 17/05/ 2010

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE NEI SENTIERI DEL PARCO.

L'anno duemiladieci, il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO
nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in via G. Cesare 7

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 976 del 31.05.2007 di nomina del Presidente dell'Ente Parco, dott. Giuseppe Bonanno;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/5115 del 15/04/2009;

VISTO la Legge 10/94 recante l'Istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

VISTO la Legge Quadro sulle aree protette del 6.12.1991 n. 394 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 11, comma 2, lettere c) ed f);

VISTO il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in particolare quanto riportato all'art. 1 dell'allegato A in materia di norme di salvaguardia;

VISTO la Direttiva n. 92/43/CEE - Direttiva Habitat - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO la Direttiva n. 79/49/CEE - Direttiva Uccelli - in cui sono previste misure speciali di conservazione per la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

speciali di conservazione (ZSC) e Zone di Protezione speciale (ZPS), e in particolare quanto riportato alla lettera o) dell'art. 5 in materia di divieto di circolazione motorizzata al di fuori delle strade;

VISTO il Piano di Gestione del SIC/ZPS "Arcipelago di La Maddalena" approvato con Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. 8 del 13.02.2009;

VISTA l'Ordinanza balneare 2010, Decreto Interdirettoriale n. 916 del 6 maggio 2010, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la nota prot. n. 510 del 20 febbraio 2009 in cui l'Ente Parco segnala al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della R.A.S. la presenza di motocicli in transito nella zona TA dell'isola di Caprera, fuori dalla strada comunale;

SENTITO l'Ufficio Ambiente dell'Ente che segnala l'attività di motoveicoli da cross sui sentieri dell'isola di Caprera - destinati al transito pedonale - nonché sulle formazioni rocciose delle due isole maggiori dell'Arcipelago;

VERIFICATO dagli Uffici dell'Ente la presenza di tracce di pneumatici di quadricicli tipo QUAD e MINIQAD su alcune delle principali spiagge del Parco;

RITENUTI i fenomeni descritti causa di inquinamento acustico, fonte di pericolo per la pubblica incolumità per la possibilità d'innescare d'incendio boschivo, potenziali cause di dissesto geologico, nonché oltremodo dannosi per i sistemi dunali, per la flora e per la fauna presenti;

CONSIDERATO che la regolamentazione della circolazione motorizzata al di fuori delle strade dovrà necessariamente essere prevista in dettaglio nel Regolamento del Parco (lettera c, comma 2 art. 11 L. 394/91);

DATO ATTO che, tra le finalità precipue di un Parco Nazionale vi è quella di garantire la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

RITENUTA necessaria la predisposizione di provvedimenti limitanti la circolazione di motoveicoli e quadricicli a motore nei sentieri, al fine di prevenire qualsiasi rischio ambientale o naturalistico, con la predisposizione di un apposito provvedimento

ORDINA

- il divieto di circolazione di motoveicoli e quadricicli a motore di qualsiasi tipo, QUAD e MINIQAD compresi, nei sentieri di tutte le isole del Parco Nazionale;

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

- il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore nelle strade sterrate delle zone TA del Parco Nazionale;
- il divieto di qualsiasi attività di motoveicoli, autoveicoli e quadricchi, QUAD e MINQUAD compresi, sulle spiagge del Parco nonché sulle formazioni rocciose di qualsiasi tipologia

DISPONE

1. la circolazione è sempre consentita ai mezzi di soccorso, antincendio, di vigilanza, adibiti a pubblica utilità e delle Forze di Polizia
2. il divieto è vigente sino all'entrata in vigore del Regolamento del Parco;
3. di dare atto che a norma dell'art. 30 comma 2 della Legge 394/91 le violazioni della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa, salvo ogni altro provvedimento necessario;
4. di pubblicare all'Albo dell'Ente la presente ordinanza;
5. di trasmettere la presente ordinanza a: Prefetto di Sassari, Questore di Sassari, Sindaco di La Maddalena, all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, Capitaneria di Porto di La Maddalena, Guardia di Finanza di Palau e di La Maddalena, Stazione Carabinieri di La Maddalena, Stazione locale Corpo Forestale e V.A. della Ras, Stazione locale Corpo Forestale dello Stato, Comando Polizia Municipale di La Maddalena, Stazione Carabinieri di Arzachena, Stazione Polizia di Stato di Palau
6. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Regionale o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini di legge.

IL PRESIDENTE
Dr. Gaucippe Bonanno

